



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
(Provincia di Siena)

**REGOLAMENTO
PER AFFIDAMENTO
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 07.03.2017

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
- Art. 2 - Scopo e limiti di applicazione.....	3
- Art. 3 - Principi comuni e osservanza dei contratti di lavoro.....	3
- Art. 4 - Analisi dei bisogni e proposte preventive.....	4
- Art. 5 - Determinazione a contrattare.....	4
- Art. 6 - Casi di esclusione dalla determinazione a contrattare.....	4
- Art. 7 - Pubblicità.....	5
- Art. 8 - Individuazione degli operatori economici.....	5
- Art. 9 - Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro.....	5
- Art. 10 - Affidamenti importo inferiore a 40.000,00 euro.....	6
- Art. 11 - Affidamento incarico di progettazione inferiore a 40.000 euro.....	7
- Art. 12 - Lavori di somma urgenza.....	8
- Art. 13 - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36 co.2 lett. b).....	8
- Art. 14 - Indagini di mercato.....	9
- Art. 15 - Garanzie.....	9
- Art. 16 - Modalità di utilizzazione dell'«Albo dei prestatori».....	10
- Art. 17 - Criteri di Aggiudicazione e Valutazione dell'anomalia.....	10
- Art. 18 - Commissione di aggiudicazione.....	11
- Art. 19 - Subappalto e avvalimento.....	11
- Art. 20 - Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
- Art. 21 - Contenzioso.....	11
- Art. 22 - Norme abrogate.....	11
- Art. 23 - Pubblicità del regolamento e degli atti.....	11
- Art. 24 - Tutela dei dati personali.....	11
- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento.....	12
- Art. 26 - Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento.....	12

- Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui all'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

2. Il presente regolamento, disciplina le attività inerenti ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito "Codice") e successive modificazioni e, ove ancora applicabile, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, oltre alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione

3. il presente regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune per le procedure di affidamento dei lavori, forniture e servizi:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,
- b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
- c) nei settori speciali, in quanto compatibili

4. il Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice)

- Art. 2 - Scopo e limiti di applicazione

- 1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
- 2. L'Ente, fermi restando gli obblighi di ricorso alle procedure di acquisto e di negoziazione, anche telematiche, previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e nel presente regolamento riportate, può procedere autonomamente e direttamente, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000, 00 euro;

- Art. 3 - Principi comuni e osservanza dei contratti di lavoro

(Linea guida ANAC n. 3)

- 1. L'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
- 2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- 3. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascun acquisto, è nominato un RUP che assume specificatamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- 4. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 5. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.
- 6. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

7. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione attestata dalle autorità. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
8. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

- Art. 4 - Analisi dei bisogni e proposte preventive

1. Sulla base della pianificazione e programmazione delle acquisizioni predisposte dall'Amministrazione comunale, previste dalle norme in vigore, sia per le opere pubbliche che per le acquisizioni di forniture e servizi, nonché per le restanti tipologie contrattuali secondo quanto previsto dal vigente ordinamento nazionale (si veda, a titolo esemplificativo, quanto previsto dall'art. 21 del Codice dei contratti), prima che l'organo competente adotti la determinazione a contrattare prescritta dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dall'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti, il responsabile del servizio interessato al contratto procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni o delle forniture di beni e servizi e di quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

- Art. 5 - Determinazione a contrattare

1. La determinazione a contrattare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del Codice dei contratti, deve obbligatoriamente indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) la procedura per l'individuazione degli offerenti (art. 59 del Codice dei contratti);
 - d) il criterio per la scelta dell'offerta migliore (art. 95 del Codice dei contratti).
2. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del servizio interessato al contratto in qualità di responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero, il responsabile unico del procedimento nominato dalla Giunta Comunale in applicazione dell'art. 31 del Codice dei contratti, qualora lo stesso sia anche responsabile del procedimento di spesa così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

- Art. 6 - Casi di esclusione dalla determinazione a contrattare

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:
 - a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
 - b) nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrattare che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
 - c) qualora sia approvato il P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o P.R.O. (piano delle risorse e degli obiettivi), all'interno del quale siano state già indicate la procedura (aperta o ristretta) e la modalità di scelta del contraente (con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - d) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.
2. Tutto quanto sopra sempre e comunque in conformità con la disciplina e/o le discipline specifiche dettate nello specifico dal Codice dei Contratti.

- Art. 7 - Pubblicità

1. Il regime della pubblicità di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria (nonché dalla normativa regionale, ove vigente in materia) e in particolare, da quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti.

2. Per le alienazioni di beni mobili e le locazioni si fa riferimento all'art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 mentre per le alienazioni di beni immobili, si richiama il regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili.

3. Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 71, 72, 73 del Codice degli appalti nonché quelle afferenti la "disponibilità elettronica dei documenti di gara di cui all'art. 74 del Codice degli appalti.

4. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile unico del procedimento, nonché gli ulteriori elementi prescritti dal Codice dei contratti e dall'eventuale ulteriore normativa avente attinenza con la contrattualistica pubblica.

5. È sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio comunale (oltre a quanto previsto dal Codice dei contratti), anche per i risultati della gara (avvisi relativi agli appalti aggiudicati art. 98 del Codice dei contratti).

- Art. 8 - Individuazione degli operatori economici

1. In applicazione del disposto dell'art. 59 del Codice dei contratti, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto vengono utilizzate le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, come disciplinato dagli articoli:

- 60 - Procedure aperte - Le «procedure aperte», ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Codice dei contratti, sono le procedure in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
- 61 – Procedure ristrette - Le «procedure ristrette», ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice dei contratti, sono le procedure alle quali qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati e con le modalità stabilite dal Codice dei contratti (allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso), fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.
- 62 - Procedura competitiva con negoziazione - Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. In particolare:
 - ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice dei contratti, la "procedura competitiva con negoziazione" è quella in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati e con le modalità stabilite dal Codice dei contratti (allegato XIV, parte I, lettere B e C), fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa;
- 63 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - la "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" è quella in base alla quale l'Amministrazione, deve dare conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti sanciti ed indicati ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti
- 64 - Dialogo competitivo - Il «dialogo competitivo», ai sensi dell'art. 64 del Codice dei contratti, è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

- Art. 9 - Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015, modificativo dall'art. 1, comma 450 dell' legge 296/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può

avvenire tramite affidamento diretto.

2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - Tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - Tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - Affinità rispetto a una precedente prestazione;
 - Miglior rapporto costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e /o post-vendita;
3. la soglia di €. 1.000,00 è da ritenersi al netto dell'IVA.
4. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti

- Art. 10 - Affidamenti importo inferiore a 40.000,00 euro

(Art. 36 comma 2 e Linea guida ANAC n. 4)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi (inclusi i servizi di progettazione), forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore ad euro 40.000 può avvenire tramite affidamento diretto o, per lavori tramite amministrazione diretta, di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, del Codice stesso, previa individuazione dei lavori stessi da parte del R.U.P.
2. La soglia di 40.000,00 euro è da ritenersi al netto dell'IVA.
3. Per l'acquisizione di beni e servizi il RUP individua l'operatore facendo ricorso a:
 - Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma MEPA ovvero, in alternativa mediante piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico quale START.
4. Il ricorso all'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato dando conto:
 - del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrattare
 - delle adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - della tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - della valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
 - della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, dei tempi di esecuzione, delle caratteristiche qualitative e delle modalità operative;
5. al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza , il RUP, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
6. I requisiti richiesti agli operatori devono riferirsi:
 - all'idoneità professionale, richiedendo all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione alla CCIAA o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - alla capacità economica e finanziaria, esigendo, ad esempio, la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
 - alle capacità tecniche e professionali, richiedendo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto

8. I contratti sono conclusi di norma nella forma della lettera di affidamento (ordine). In particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
9. Le prestazioni del contratto di lavori devono essere eseguite di norma direttamente dall'appaltatore, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

- Art. 11 - Affidamento incarico di progettazione inferiore a 40.000 euro

(Art. 31 co. 8 - Art. 36 co. 2 lett. a) e Linee guida ANAC n. 1)

1. da un punto di vista operativo, in via preliminare, dovrà essere valutato se i lavori a cui la progettazione di riferisce, rivestono particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico. In caso di assenza di idonee professionalità interne all'Ente, si potrà far ricorso ad affidamenti esterni
2. i requisiti di qualificazione, in caso di incarichi esterni, devono consentire l'accesso ai piccoli o medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154 co.3 e Regolamento del MIT n. 263 del 02.12.2016.)
3. i requisiti che devono possedere gli operatori economici quali professionisti singoli o associati, società di ingegneria, giovani professionisti e gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, come disciplinato dall'art. 24 c.2 e 5 del Codice dei Contratti, sono definiti dal Regolamento del MIT n. 263 del 02.12.2016.
4. gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si precisa che potranno essere acquisiti due o più preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa.
5. fino a quando, in attuazione del disposto di cui all'art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6 del codice, al fine di determinare il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia in concerto con il Ministero delle Infrastrutture del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.
6. per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
7. Per la determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti, si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico secondo quanto tabella Z-1 del DM 143/2003 e le corrispondenti classi e categorie. In tal modo, infatti, sarà possibile: richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;

determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara,

8. la progettazione definitiva e quella esecutiva, deve preferibilmente essere svolta dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica.
9. in caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12).
Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.
10. non è consentito, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del Codice, il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, l'Ente deve assicurare: a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma o subordinata
11. non è contemplata la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche

- Art. 12 - Lavori di somma urgenza

(art. 163)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi; in difetto di preventivo accordo, può essere ingiunto all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o somministrazioni dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali ridotti del 20%;
3. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP provvede a redigere una stima giustificativa da trasmettere alla Giunta Municipale, per gli opportuni adempimenti di competenza e relativa approvazione, unitamente al verbale. Con determina del Responsabile del Settore si procederà alla presa d'atto dell'avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa
4. In un termine congruo compatibile con la gestione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC gli atti relativi all'affidamento

- Art. 13 - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36 co.2 lett. b)

(art. 36 c. 2 lett. b) e Linea ANAC n. 4)

1. Gli appalti di lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000, sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto dei lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura ristretta o aperta.

2. Alla procedura negoziata saranno invitati almeno 5 imprese a seguito di ricerca di mercato o tra quelle iscritte all'«Albo dei prestatori»

3. Per l'acquisizione di lavori il RUP individua l'operatore facendo ricorso a :

- Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma MEPA ovvero, in alternativa mediante piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico quale START.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, lett. a)

5. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

6. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica

- Art. 14 - Indagini di mercato

La fase delle indagini di mercato, promossa dal RUP, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento. Tali indagini devono avvenire secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati e avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

In ogni caso, dovrà essere assicurata adeguata pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, mediante la pubblicazione di un avviso - recante le principali informazioni sull'affidamento - sul profilo di committente, o altre forme di pubblicità, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni. In tale avviso potrà inoltre riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Ai fini dell'individuazione degli operatori economici, si potrà far ricorso all'Albo dei Prestatori

Una volta conclusa l'indagine di mercato ovvero consultati gli elenchi di operatori economici si procede alla selezione, in modo non discriminatorio, degli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, si può procedere al sorteggio, debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione di elenco. In tale ipotesi, l'amministrazione deve rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del Codice.

Una volta selezionati, gli operatori economici sono invitati contemporaneamente a presentare offerta a mezzo di PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera (art. 75, comma 3).

- Art. 15 - Garanzie

1. Le ditte esecutrici e/o fornitrici potranno essere tenute a presentare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del Codice. Di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del "Codice".

2. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

- Art. 16 - Modalità di utilizzazione dell'«Albo dei prestatori»

1. Per talune categorie di servizi, forniture e lavori potrà essere istituito l'«Albo dei prestatori» suddiviso per gruppo merceologico, categorie di lavori e classe d'importo. L'elenco dei nominativi da invitare alle procedure negoziate sarà compilato a cura del Responsabile del procedimento, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto.

2. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'«Albo dei prestatori» individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che dovranno integrare i requisiti mancanti nel rispetto della normativa vigente (R.T., subappalto o avvalimento).

3. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

- Idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)
- Capacità economica finanziaria. Al riguardo potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui si iscrive,
- Capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo semplificato, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero di specifiche attrezzature

4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. L'operatore ha l'obbligo di aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni nel possesso dei requisiti.

5. Il Comune procede periodicamente (semestralmente o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco.

6. sono esclusi dall'Albo, gli operatori che secondo motivata valutazione hanno commesso negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso errore grave nell'esercizio della loro attività. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di due inviti nel biennio.

- Art. 17 - Criteri di Aggiudicazione e Valutazione dell'anomalia

1. Per ciascuna procedura di affidamento il RUP individua il criterio di valutazione delle offerte che ai sensi dell'art. 95 del Codice così si distinguono:

- Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 3):
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di mano d'opera
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;
- può essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4) , dandone adeguata motivazione e indicando nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta:
 - a) per lavori di importo inferiore 150.000,00 di euro tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

2. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura. Nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto e su determinazione del Responsabile del procedimento, potrà essere utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo si può prevedere nel bando quanto stabilito dal co. 8 dell'art. 97 del Codice.

4. Qualora sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le norme di gara specificheranno le modalità di determinazione della soglia di anomalia. Per la verifica dell'anomalia si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art.97 del "Codice".

- Art. 18 - Commissione di aggiudicazione

1. Nelle gare d'appalto, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte ammesse in gara nonché l'aggiudicazione provvisoria della migliore offerta è demandata alla speciale commissione di aggiudicazione di cui all'art. 77 del Codice dei contratti, a cui si rimanda.

2. La commissione di cui al precedente comma 1, è composta da un numero dispari (non superiore a cinque) di commissari in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti e dalle Linee Guida per l'attuazione del Codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nello specifico, Linee Guida n. 5 "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" contenute nella Deliberazione ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016).

- Art. 19 - Subappalto e avvalimento.

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del "Codice".

2. In relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le norme di gara potranno prevedere la limitazione dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

- Art. 20 - Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

- Art. 21 - Contenzioso

1. Il contenzioso riguardante i contratti stipulati in applicazione del Codice dei contratti è disciplinato dagli artt. da 204 a 211-*bis* del Codice dei contratti stesso.

- Art. 22 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.

2. In ogni caso e nell'ipotesi di norme regolamentari comunali contrastanti con il Codice dei contratti, quest'ultimo deve intendersi prevalente.

- Art. 23 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

- Art. 24 - Tutela dei dati personali

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo

possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.

- Art. 26 - Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Le Linee Guida per l’attuazione del Codice emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni nelle parti rimaste ancora in vigore, secondo quanto previsto dall’art. 216 del Codice;
- d) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;
- e) lo statuto comunale;
- f) i regolamenti speciali;
- g) il regolamento comunale di contabilità;
- h) il regolamento generale sulle entrate comunali;
- i) Il regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi.